



FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA CACCIA, PER IL MANTENIMENTO
DELLE TRADIZIONI REGIONALI E LOCALI E PER GLI EQUILIBRI
NATURALI E AMBIENTALI

Riconosciuta con L.R. 14/7/50 n. 56 e 3/9/97 n. 33

C.F. 80021830825

90143 PALERMO 28/07/2011

Presidenza Nazionale e Amm.ne Centrale
Via Libertà 102 – Tel. 091 34.49.96

091 30.71.65 – fax 091 30.81.66

info@sicilianacaccia.it

amministrazione@sicilianacaccia.it

PROT. N. 43/2011

OGGETTO: OGGETTO: OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI IMPUGNAZIONE DEL DDL 740
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N° 33”

Al Commissario dello Stato della Regione Siciliana
Piazza P.pe di Camporeale n. 23
90138 Palermo

In relazione all'oggetto, ci permettiamo sommessamente di segnalare alcuni palesi profili di illegittimità costituzionale a carico delle norme appresso elencate e per i motivi *infra* esposti:

- **Art. 1 comma 3 del d.d.l.** nella parte in cui modifica l'art. 14, comma 3 L. 157/1992 nella seguente guisa:
“è destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agrosilvopastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi o disposizioni”.

Violazione degli artt. 3 e 117 lettera s) della Costituzione in relazione agli artt. 10 e 14 della L. 157/1992.

Com'è noto, la c.d. Legge Quadro sulla caccia (L. 157/1992) prescrive gli standard minimi di tutela della fauna e dell'ecosistema, in osservanza dei quali è consentito alle Regioni disciplinare, per mezzo di atti aventi forma di legge o attraverso provvedimenti amministrativi, l'esercizio dell'attività venatoria.

Detta finalità è stata più volte sottolineata dal Giudice delle Leggi, nonché dagli stessi Tribunali Amministrativi regionali, e, in virtù della competenza esclusiva statale in tema di ambiente, le disposizioni colà contenute e poste a tutela del bene ambiente costituiscono inevitabilmente lo *spatium deliberandi* in cui le Regioni possono organizzare una gestione programmata della caccia.

La norma oggetto di osservazioni confligge vistosamente con tali obiettivi minimi di tutela e finisce quindi con l'invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione ambientale.

Vero è, infatti, che l'art. 10, comma 3 della L. 157/1992, nell'imporre alle Regioni di destinare a protezione una quota del proprio territorio agrosilvopastorale variabile dal 20 al 30%, non impone delimitazioni territoriali subregionali.

Parimenti evidente appare, tuttavia, come la *ratio legis* imponga un'articolazione omogenea del territorio a livello provinciale; in tal senso, il comma 7 dello stesso art. 10 testualmente prevede che “*ai fini della*



FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA CACCIA, PER IL MANTENIMENTO
DELLE TRADIZIONI REGIONALI E LOCALI E PER GLI EQUILIBRI
NATURALI E AMBIENTALI

Riconosciuta con L.R. 14/7/50 n. 56 e 3/9/97 n. 33

C.F. 80021830825

pianificazione generale del territorio agrosilvopastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori”.

Il legislatore del 1997, volendo riservare al Governo centrale regionale la pianificazione faunistico venatoria, ha opportunamente previsto, al fine di non mortificare l’obiettivo di omogeneità della tutela sotteso alla norma statale sopra richiamata, che la pianificazione del territorio agrosilvopastorale avvenisse nell’ambito provinciale (art. 14 L.R. 33/1997 formulazione originaria).

D’altra parte, anche l’art. 14 L. 157/1992 prevede che *“le Regioni, con apposite norme...ripartiscono il territorio agrosilvopastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei”.*

L’omogeneità presa in considerazione delle suddette norme impone, dunque, una distribuzione equa del territorio protetto nei diversi territori provinciali, e ciò anche all’intuibile fine di rendere più efficaci gli strumenti di conservazione.

Tale risultato è evidentemente compatibile (anzi, è concretamente raggiungibile) solo attraverso il mantenimento degli obblighi di protezione a livello provinciale, o meglio ancora comprensoriale (come nel caso delle Isole minori).

Non a caso – ripetesi – il Legislatore siciliano, con la L. 33/1997, ha previsto che la percentuale di territorio protetto vada computata a livello provinciale e, per le isole minori, addirittura a livello subprovinciale.

La novella normativa introdotta dal d.d.l. in oggetto produce invece l’effetto devastante di consentire il mantenimento di una sperequazione in atto esistente tra i diversi territori provinciali, in alcuni dei quali la concentrazione di cacciatori per ettaro è superiore del quadruplo rispetto ad altri, imponendo, quale unico limite, il raggiungimento di un valore regionale “medio” (il 20% per l’appunto) senza alcuna garanzia di omogeneità degli ambiti di caccia.

Tale soluzione, altresì, mortifica e vulnera irrimediabilmente gli obiettivi di tutela della fauna e degli habitat imposti dal legislatore statale in ottemperanza alla normativa comunitaria, che ovviamente devono essere raggiunti uniformemente su tutto il territorio regionale, al fine di scongiurare il rischio di irreversibile depauperamento delle aree oggetto di particolare concentrazione venatoria.

Al contempo, in ragione della mobilità limitata dei cacciatori in ambito regionale, essa produce una **irragionevole violazione del principio di uguaglianza**, apprezzabile nella misura in cui un cacciatore residente in una provincia avrà certamente a disposizione una minore quantità di territorio agrosilvopastorale in cui esercitare l’attività venatoria.

- **Art. 3 del d.d.l. disposizione transitoria** *“Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L’esercizio venatorio all’interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d’incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni”.*

Violazione dell’art. 117 della Costituzione.

La norma in questione elude l’applicazione della normativa comunitaria in tema di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), recepita dalla Repubblica italiana con D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..



FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA CACCIA, PER IL MANTENIMENTO
DELLE TRADIZIONI REGIONALI E LOCALI E PER GLI EQUILIBRI
NATURALI E AMBIENTALI

Riconosciuta con L.R. 14/7/50 n. 56 e 3/9/97 n. 33

C.F. 80021830825

Il Piano regionale faunistico venatorio di nuova adozione, per espressa previsione normativa, in quanto **formato successivamente all'entrata in vigore della normativa VAS, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica**, che comprende, alla luce delle modifiche normative intervenute ad opera del D.Lgs. 4/2008, anche la procedura di Valutazione di Incidenza.

La disposizione transitoria in osservazione produrrebbe, invece, **l'immediata vigenza delle disposizioni contenute in una bozza di piano non ancora sottoposta alle dette procedure**, "cristallizzandola" alla data del 3 giugno 2011, di talché le opportune modifiche eventualmente adottate dal competente organo amministrativo all'esito della complessa procedura di V.A.S. e delle osservazioni nelle more proposte dalle associazioni ambientaliste e venatorie non potrebbero trovare applicazione, **in patente violazione degli obblighi, di derivazione comunitaria, di salvaguardia degli habitat e della fauna.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, la S.S. è pregata di volere procedere all'impugnazione delle suddette disposizioni per le ragioni sopra esposte e/o per quelle altre che Ella riterrà di individuare.

Con osservanza.

Il Vice - Presidente F.F.
(Ing. Sebastiano Rampulla)